

Comune di Legnago

PIANO GENERALE
degli
IMPIANTI PUBBLICITARI

norme tecniche

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Obiettivi del Piano.....	2
Art. 2 Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 Zonizzazione.....	2
Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade.....	3
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari.....	3
Art. 6 Competenze e procedure autorizzative.....	4
Art. 7 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.....	4
Art. 8 Limitazioni.....	5
Art. 9 Collocazione vietata.....	6
Art. 10 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.....	7
Art. 11 Abaco specifico.....	8
Art. 12 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.....	9
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI.....	9
Art. 13 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite.....	9
Art. 14 Altri mezzi pubblicitari.....	9
Art. 15 Schede inserimento impianti privati.....	12
Art. 16 Insegne d'esercizio	
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	20
Art. 17 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione.....	20
Art. 18 Identificazione.....	20
Art. 19 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.....	20
Art. 20 Affissione manifesti mortuari.....	20
Art. 21 Affissione manifesti commerciali.....	20
Art. 22 Schede inserimento impianti di pubblica affissione.....	20
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE.....	23
Art. 23 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.....	23
Art. 24 Identificazione.....	23
Art. 25 Schede inserimento impianti di affissione diretta.....	23
CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI	
Art. 26 Vigilanza	
Art. 27 Sanzioni	
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	23
Art. 28 Tolleranze, norme transitorie e finali.....	24
Art. 29 Entrata in vigore.....	24
Quadro normativo di riferimento.....	24
ALLEGATO A	
Documenti ed elaborati da allegare alla SCIA	25

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale dei mezzi pubblicitari¹ è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie².
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici, presenti nel territorio comunale.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dal dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità, in determinati luoghi e su particolari immobili.

Art. 3 Zonizzazione

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee, queste sono:

Zona A1: Evidenziata in colore arancio nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale. La zona corrisponde alle zone A - Centri storici definiti dal vigente PRG.

Zona A2: Individuata cromaticamente in colore verde nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale; corrisponde alle e residenziali e miste di integrazione e completamento e di nuovo impianto e o di trasformazione

Zona A3: Individuata cromaticamente in colore azzurro nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale; corrisponde alle zone a prevalente destinazione produttiva di completamento e di nuovo impianto

Zona B: È la zona corrisponde alla parte esterna dei centri abitati (giallo).

Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.

Sono fatte salve tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale zona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro successive modifiche ed integrazioni.

¹ Ora in avanti per brevità denominato Piano.

² D.L.gs 285/92 e s.m.i.; DPR 495/92 e s.m.i.; D.Lgs 15/11/1993 n.507; Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; Codice dei beni culturali.

2. Tutte le zone sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Suddivisione in zone del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.
3. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal Piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade

1. In base al Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e sue successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. Ai fini del Piano, relativamente alle strade interne al centro abitato ed in base alla classificazione delle strade come definita dall'art.2 del citato C.d.S. (D.L.vo 285/92) la tipologia delle strade viene identificata come segue:

Piano della circolazione³	Codice della strada 285/92	Piano Generale degli impianti	
Strade di penetrazione	Strade urbane di quartiere	Strade urbane di quartiere	E
Strade di distribuzione			
	Strade locali	Strade locali	F

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni.
 - Temporanei: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa.
5. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
 - Impianti Permanenti: preinsegna, tabella, poster, cartello, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile.
 - Impianti Temporanei: striscione, locandina, gonfalone.
6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale:
 - Affissione Diretta: su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Di norma il contenuto del messaggio ha natura commerciale. L'affissione viene effettuata dal proprietario dell'impianto.

³ Sistema della viabilità Piano della Circolazione - Variante Generale al Piano Regolatore Comunale del. C.C. n.93 e 93 del 17 e 18 dicembre 2002

- Pubblicità esterna: su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie.

Art. 6 Competenze e procedure autorizzative

1. L'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista delle stesse è soggetta a presentazione da parte del soggetto interessato di un'apposita Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 secondo il regime amministrativo stabilito dall' articolo 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241 prodotta esclusivamente per via telematica, contenente le informazioni, gli elaborati descrittivi ed i documenti riportati nell'allegato A.
2. Per l'installazione di impianti pubblicitari lungo strade statali, regionale e provinciale comprese all'interno dei centri abitati deve essere acquisito il nulla osta tecnico del corrispondente ente competente; qualora le medesime strade siano invece esterne ai centri abitati l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario competente.
3. Qualora gli impianti pubblicitari da installare lungo una strada siano visibili da altre strade appartenenti ad enti diversi, devono essere acquisiti i corrispondenti nulla osta di competenza.
4. Nel caso di installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico deve essere acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.
5. Nel caso di installazioni di impianti pubblicitari su aree o costruzioni assoggettate a vincolo culturale e o paesaggistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, deve essere richiesta la relativa autorizzazione della soprintendenza competente.
6. Sono soggette a presentazione di SCIA anche le modifiche agli impianti pubblicitari esistenti relative a tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione degli stessi rispetto alla strada, salvo quanto diversamente stabilito nel successivo comma 11.
7. Il titolo autorizzativo/SCIA dà diritto all'immediata installazione dell'impianto pubblicitario, in ogni caso da effettuare entro 90 giorni dalla data di presentazione della SCIA, pena l'inefficacia della stessa.
8. Qualora l'interessato intenda rinunciare all'installazione dell'impianto pubblicitario deve comunicarlo in forma esplicita all'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA.
9. La mancata espressione di rinuncia configura il presupposto per l'applicazione del canone, dell'imposta sulla pubblicità e degli altri onere collegati alla formazione dell'atto.
10. Il titolo autorizzazione/SCIA degli impianti pubblicitari ha validità sino a modificazione delle proprie caratteristiche, come precisate al precedente comma 6, ed in ogni caso per una durata massima di tre anni.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione/SCIA, decorsi almeno tre mesi dalla sua formazione e fermo restando la durata della stessa, può variare il relativo messaggio pubblicitario mediante comunicazione al Comune, corredata del bozzetto del nuovo messaggio; la variazione è attivabile in assenza di contraria disposizione comunale nei successivi 30 giorni. Il messaggio non può essere modificato più di due volte all'anno.

11. La variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario è soggetta a comunicazione al Comune, fermo restando il periodo di validità del titolo originario.
12. L'ufficio comunale competente predispone ed aggiorna un registro degli impianti, in ordine cronologico, contenente tutti i riferimenti utili allo scopo.
13. La Segnalazione certificata di inizio attività presentata è trasmessa tempestivamente al Comando di Polizia Locale al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e presupposti di sicurezza sugli impianti pubblicitari.
14. Per gli impianti pubblicitari di tipo temporaneo definiti dalle schede tecniche dell'articolo 15, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere preceduta dal nulla osta da parte della polizia locale in merito alla conformità del Codice della Strada e delle caratteristiche tecniche richieste.

Art. 7 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e

permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

9. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DM 37 22.01.08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
10. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Le Illuminazioni a scopo pubblicitario sono disciplinate oltre dal Codice della Strada anche dal Piano per il contenimento dell'inquinamento luminoso approvato ai sensi della Legge Regionale 07 agosto 2009, n°17 dal Comune di Legnago con provvedimento del Consiglio Comunale n° 81 del 16 dicembre 2013. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al DM 37/08.

Nello specifico si distinguono gli impianti pubblicitari:

A LUCE NON PROPRIA

Tutti gli impianti pubblicitari a luce non propria devono rispettare l'emissione nulla verso l'alto, e le caratteristiche tecniche previste all'articolo 9, comma 5, della Legge Regionale 17/2009.

È inoltre richiesta una riduzione del flusso luminoso in misura superiore al 30% entro le ore 24, come per qualsivoglia impianto di illuminazione.

E' necessaria la redazione del progetto illuminotecnico, eccezion fatta per quelli con superficie inferiore a sei metri quadrati, che comunque devono prevedere un flusso nullo verso l'alto ed una dichiarazione di conformità, contenete le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti.

A LUCE PROPRIA

Riguardo al valore previsto di 4500 lumen come emissione totale dell'insegna luminosa o impianto pubblicitario dotata di luce propria, questo deve intendersi riferito al periodo notturno. Per le insegne o impianti pubblicitari a luce propria di superficie maggiore a 10 mq tale valore è da intendersi normalizzato a 10 mq.

È inoltre richiesto lo spegnimento alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore 24.

Non è previsto il progetto illuminotecnico, ma solo la dichiarazione di conformità contenente comunque le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti.

11. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
12. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

Art. 8 Limitazioni.

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura (culturale, sociale o commerciale), non deve ledere il comune buon gusto.
2. L'esposizione di mezzi pubblicitari reclamizzanti prodotti e o ditte collegate alle attività di cantiere è equiparata alle insegne di esercizio e come tali sono trattati dal regolamento edilizio.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, equiparata alle insegne di esercizio.

4. La pubblicità eseguita su teli di protezione ponteggi di cantiere, ovvero di gigantografia può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, il soprintendente rilascia nullaosta ai fini pubblicitari della copertura⁴.
5. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:
 - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario.
6. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulate o reti; l'affissione è consentita esclusivamente su plance realizzate in lamiera dotate di cornice e poste in opera in sicurezza.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
8. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri, come individuata dalla vigente Variante al PRG non sono ammesse forme di pubblicità commerciale.
9. Sono consentiti i segnali⁵ di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

Art. 9 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle corsie esterne alle carreggiate;
 - sulle cunette;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra due carreggiate contigue. In deroga a tale divieto, internamente ai centri abitati nelle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra due carreggiate contigue che abbiano una larghezza superiore a quattro metri (4 m.), è consentita l'installazione di impianti pubblicitari in base all'ammissibilità per zona;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle recinzioni e mura di cinta dei cimiteri.
2. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche, insegne e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
4. E' sempre vietato utilizzare alberi e i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.

⁴ Art. 49, c.3, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

⁵ Nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto. Legge 29.07.2010 n°120 (codice della strada),

5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale⁶ e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
6. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.
7. Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
9. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

Art. 10 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. n.285/92 e del relativo Regolamento di attuazione DPR n.495/92.
2. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata agli impianti di pubblica affissione nelle limitazioni dimensionali previste dalle singole schede di abaco oltre ai cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde anche in ulteriore deroga alle distanze indicate dall'abaco generale.
3. Relativamente agli impianti di sponsorizzazione della manutenzione del verde pubblico si rimanda all'allegato G del vigente Regolamento del Verde pubblico.
4. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
5. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE DISTANZE DA: ²	Strad e E		Strad e F	
	▬	■	▬	■
prima impianti semaforici	12, 5	30	10	30
dopo impianti semaforici	10 _a	25	10 _a	10
prima di intersezioni	20 _a	30	10 _a	30
dopo intersezioni	10 _a	25	10 _a	10
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	12, 5 ^a	30	12, 5 ^a	30
prima segnaletica stradale indicazione	12, 5 ^a	25	12, 5 ^a	25
dopo segnaletica stradale	10 _a	10	10 _a	10
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti	30 _a	50	12, 5 ^a	50

a) Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o collocati tra filari di alberi e posti ad una distanza non inferiore di 50 centimetri dal limite della carreggiata.

6. Le distanze sopra indicate non si considerano per tutti gli impianti posti ad una distanza maggiore di tre metri dalla carreggiata a condizione che vengano rispettati i dettami del precedente art. 8.

7. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.

⁶ Art.51 comma 3) - DPR 495/92 - Regolamento di attuazione del Codice della strada.

⁷ Tutte le misure sono espresse in metri.

8. Relativamente all'impianto di tipo preinsegna, l'installazione è ammessa nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, la collocazione può essere in ulteriore deroga alle distanze indicate al precedente comma 3 (Abaco Generale). La collocazione della preinsegna deve rispettare le sole distanze individuate nella scheda impianto (art.10). La collocazione non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente, costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. La collocazione di ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere valutata contestualmente alla Polizia Locale.
9. Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (art.10). Tali impianti dovranno sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio, o meglio della pubblicità su di essi esposta, non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
10. In ambito urbano la collocazione degli striscioni, gonfaloni, locandine può essere consentita dietro a parere favorevole della Polizia Locale, in ulteriore deroga alle distanze di cui all'abaco di cui al precedente comma 3.

Art. 11 Abaco specifico.

1. Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
2. Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo
TIPOLOGIA D'USO	Indica l'utilizzo ammissibile commerciale - PAC
DURATA	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto - es: Permanente
Categoria	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello

Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo				
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)				
Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti				
Margine carreggiata	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		
	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto nella sua totalità (comprensivo dei montanti).				
Distanza da altri impianti	Temporanei		Permanenti		
	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)				
Zona di Piano	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA A B	
	Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti				
Orientamento	(parallelo)		(ortogonale)		
	Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata Per posizione ortogonale o trasversale si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.				

Suddivisione in fasce
luminoso; luminoso e o illuminato
per la tipologia di impianto indicata
mento

dimensionali (in base alla
superficie per lato del
manufatto)

n.a.

Impianto non ammesso nella fascia
dimensionale e nella zona di piano di
riferimento

Impianto
ammesso

nell

a A fascia dimensionale
e nella

zona di piano di riferime

Art. 12 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.

1. Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la collocazione dei cartelli e mezzi pubblicitari deve seguire le seguenti indicazioni:

Zone A: la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

- 3% per le strade di tipo F
- 8% per strade di tipo D ed E

Zona B: restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495.

2. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

Art. 13 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:
 - Impianti permanenti:
 - Preinsegna
 - Insegna d'esercizio
 - Cartello
 - Tabella
 - Impianto pubblicitario di servizio
 - Impianti temporanei:
 - Striscione
 - Locandina
 - Gonfalone
 - Totem
 - Telo
4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nell'abaco generale (art.9); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.
5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

Art. 14 Altri mezzi pubblicitari

MANIFESTI INTERNI A VETRINE

1. Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.
2. L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.
3. Dimensioni massime consentite mezzo metro quadrato.
4. Sono ammessi manifesti pubblicizzanti soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

PUBBLICITÀ IN FORMA AMBULANTE

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.
3. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante l'apposizione di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta.
4. Deroghe al divieto di cui al punto precedente possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.
5. È esclusa dal divieto la distribuzione mediante deposito nelle cassette della posta

PUBBLICITÀ FONICA

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. La pubblicità fonica è vietata, fatta salva quella relativa a manifestazioni culturali, sportive, religiose e del tempo libero e sarà autorizzata dall'Ente proprietario della strada o, in centro abitato, dal responsabile dello S.U.A.P. che ne detterà le prescrizioni e gli orari.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del DPR n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
2. La sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) è ammessa esclusivamente all'interno del centro abitato nella **zona A3**.
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. In virtù della Legge 29-07-2010 n°120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 DPR 495/92, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni ONLUS⁸, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI⁹ e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri

⁸ Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal presente PIANO, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

- 4.** Sulle autovetture ad uso privato, ai fini dell'esenzione del tributo, è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
- 5.** La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- 6.** La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 7.** L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- 8.** In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- 9.** All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- 10.** Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
- 11.** Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
2. Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal D.P.R. n° 495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b). La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione.
3. Devono essere realizzati con materiale rimovibile, devono essere ben ancorati alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.
4. Possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.
5. Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni del presente piano.

SORGENTE LUMINOSA

1. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
2. La sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.
3. Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 50 del DPR 495/1992.

IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE

1. Si definisce impianto a messaggio variabile un manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, tramite prismi rotanti a teli scorrevoli (rotor), led e diodi luminosi ecc., attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio.
2. Esso è ammesso esclusivamente su proprietà privata o su frontespizi ciechi di edifici privati privi di elementi decorativi, non oltre la linea di gronda: è ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore al 30% della superficie cieca dell'edificio e comunque non superiore a 12,00 m² complessivi.
3. Gli impianti comunque non potranno avere una profondità maggiore di 30 cm.; gli impianti dovranno essere asportabili.
4. Il livello di luminosità non deve recare disturbo a persone o all'ambiente circostante e deve sottostare alle norme sull'illuminazione di cui all'articolo 7, punto 11 delle presenti Norme.
5. Tale tipologia di impianto è sempre soggetta in contesti caratterizzati da complessità e rilevanza di traffico al parere della Polizia Locale che può prescrivere specifici maggiori tempi di variabilità a tutela della sicurezza della circolazione stradale ed a parere della Commissione Edilizia che ne giudicherà l'impatto relativamente all'edificio ed al contesto in cui è inserito, ad eccezione di quelli posizionati all'interno delle vetrine.
6. Impianti pubblicitari a messaggio variabile su area privata che non siano di servizio alle adiacenti attività commerciali non sono ammessi.
7. Tali impianti pubblicitari dovranno contenere esclusivamente messaggi promozionali afferenti alle attività cui si riferiscono.

8. Impianti pubblicitari a messaggio variabile posti su area pubblica saranno ammessi solo previa concessione che sarà regolata da apposita convenzione di utilizzo, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda le dimensioni che il loro posizionamento.

ALTRE FORME PUBBLICITARIE

1. Previa ottenimento dei pareri e dei nullaosta ai sensi del Codice dei beni culturali ¹⁰ così come riportato all'articolo 8 del presente Piano. Tali installazioni possono essere consentite limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo; sono ammessi manufatti, vincolati sulla struttura degli ascensori del Ponte Principe Umberto. Tali impianti potranno avere dimensione massima pari a metri 3x10.
2. Per altra forma pubblicitaria si intende un manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.
3. In caso di nuova forma pubblicitaria, questa potrà essere sottoposta al parere di una commissione edilizia e della Polizia Municipale che esprima un parere vincolante di assenso o diniego alla nuova tipologia.

¹⁰ Art. 49, c.3, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

Art. 15 Schede inserimento impianti privati.

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA		PREINSEGNA								
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA								
		PE								
DURATA		Permanente P								
Categoria		Preinsegna								
Descrizione		Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.								
<i>(misure espresse in metri)</i>		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore		2,20 ¹	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
Distanza limite carreggiata		In presenza di marciapiede		0,50		In assenza di marciapiede		2,00 ²		
Distanza da altri impianti		Temporanei		-		Permanenti		-		
		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi		■		■		■		■		
≤ 1 mq		A	A	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq		n	n	n	n	n	n.	n	n	
		a.	.	.	
		a	a	a	a	a	a	a	a	
		
3 ↔ 6 mq		n	n	n	n	n	n.	n	n	
		a.	.	.	
		a	a	a	a	a	a	a	a	
		
6 ↔ 9 mq		n	n	n	n	n	n.	n	n	
		a.	.	.	
		a	a	a	a	a	a	a	a	
		
9 ↔ 12 mq		n	n	n	n	n	n.	n	n	
		a.	.	.	
		a	a	a	a	a	a	a	a	
		
Illuminazione		Non luminoso.								
Prescrizioni		<p>Impianto ammesso esclusivamente in un progetto unitario di segnalamento commerciale.</p> <p>Gli elementi (schede) che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e massimi di 1,50x0,30. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi per lato a condizione che abbiano la le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.</p> <p>Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti.</p> <p>Divieto di collocazione sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.</p>								
Note		<p>1)Se posto a raso di muri o recinzioni, tale valore può essere ridotto a 1,00 m.</p> <p>2)Se l'impianto è posto in allineamento ad ostacoli già presenti sul territorio come: alberi o pali dell'illuminazione pubblica, l'impianto può essere collocato a ridosso dell'ostacolo.</p>								

TIPOLOGIA		CARTELLO	
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA	
		PE	
DURATA		Permanente P	
Categoria		Cartello	
Descrizione		Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche serigrafiche o similari o sovrapposizione di altri elementi, quali	

	adesivi.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9				
Altezza margine inferiore	2,20	1,00	1,50	1,50				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ₁				
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n	n	A	A	A	A	A	A
	.	.						
	a	a						
	.	.						
3 ↔ 6 mq	n	n	A	A	A	A	A	A
	.	.						
	a	a						
	.	.						
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n
								.
								a
								.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n	n	n	n	n.a.	n
		
			a	a	a	a	a	a
		
Illuminazione	Illuminato; Opaco.							
Prescrizioni	La collocazione su marciapiedi è essere ammessa nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.							
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di muri di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi, pali illuminazione), tale distanza può essere ridotta della metà.							

TIPOLOGIA	GIORNALE LUMINOSO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							
	PE							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante prismi rotanti o teli scorrevoli con controllo elettromeccanico, sistemi elettronici, led luminosi o simili, costituiti da immagini fisse e con esclusione di filmati in movimento. <i>(variante n. 1/2018)</i>							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9				
Altezza margine inferiore	n	1,00	2,60	2,60				
	.							
	a							
	.							
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	2,00	In assenza di marciapiede	n.a. ₁				
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	25,00				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	n	n	n	n	n	n	n.a.	n

	a	a	a	a	a	a	a	a




illuminazione	Luminoso; Opaco.
Prescrizioni	<p>1 Nel caso di impianti legati al piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici, il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un progetto unitario delle fermate; in ogni caso lo spazio pubblicitario non deve in alcun modo interferire od occultare la segnaletica viaria.</p> <p>2 L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata alla stipula di apposita convenzione. Tale convenzione, deve essere contemplata in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune; il progetto elaborato dovrà identificare degli interventi armonici e coordinati nel loro insieme; non sono ammesse singole installazioni.</p>
Note	1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.

TIPOLOGIA		STRISCIONE							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA							
DURATA		PE Temporanea T							
Categoria		Striscione, locandina, gonfalone, telo							
Descrizione		Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.							
<i>(misure espresse in metri)</i>		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq mq		6 ↔ 9		↔ 18 mq
Altezza margine inferiore ¹		n a	5,10 ¹		5,10 ¹		5,10 ¹		n.a.
Distanza limite carreggiata		In presenza di marciapie de				In assenza di marciapie de			
Distanza da altri impianti		Temporanei		50,00 ²		Permanenti		-	
Formati ammessi		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
≤ 1 mq		n a	n a	n a	n a	n a	n a	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq		A	A	A	A	A	n. a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq		A	A	A	A	A	n. a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq		A	A	A	A	A	n. a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq		n a	n a	n a	n a	A	n. a.	n.a.	n.a.



illuminazione	Opaco.
Prescrizioni	L'installazione trasversale è consentita esclusivamente con montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo, per l'esposizione parallela è consentita la collocazione in aderenza a fabbricati. L'installazione è consentita nei tratti di strada ove in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocità' non superiore a 50 km/h. Nei tratti di strada di proprietà di altro ente, deve essere preventivamente ottenuto il nullaosta all'installazione dei montanti, nonché all'esposizione degli striscioni, da parte dell'ente proprietaria della strada. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo.
Note	<p>1) Altezza minima se trasversale piazze, strade. Se in area non pedonale tale altezza può essere ridotta a 3,50; in aderenza l'altezza può essere inferiore.</p> <p>2) distanza da altri striscioni.</p>

TIPOLOGIA		GONFALONE	
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA	

		PE							
DURATA	Temporanea								T
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo								
Descrizione	<p>Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.</p>								
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	2,3	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede Temporanei			0,30		In assenza di marciapiede Permanenti			n.a. ¹⁾
Distanza da altri impianti	i			-		-			-
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi									
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	n.a.



1 ↔ 3 mq	n . a .	n.a.	n.a.	n . a .	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n . a .	n.a.	n.a.	n . a .	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n . a .	n.a.	n.a.	n . a .	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n . a .	n.a.	n.a.	n . a .	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, limitatamente gli eventi non commerciali tali termini possono essere estesi a 15 giorni prima e 48 ore dopo. Vietato l'ancoraggio ad alberi. L'utilizzo di pali dell'illuminazione pubblica è consentita esclusivamente per la promozione di eventi culturali quali: manifestazioni, convegni e sagre.							
Note	1) ammesso esclusivamente in ambiti pedonali							

TIPOLOGIA		LOCANDINA						
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA						
		PE						
DURATA							Temporane a	T
Categoria	Striscione, locandina, stendardo, telo							
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq	1,4 ↔ 6 mq	6 ↔ 9	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore	-	0,70	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapie de	0,50	In assenza di marciapie de	n.a. ¹⁾				
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50	Permanenti	-				
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B				
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n . a .	n. a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n . a .	n. a.	n. a.	n . a .	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n . a .	n. a.	n. a.	n . a .	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n . a .	n. a.	n. a.	n . a .	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'esposizione in zona A1 è ammessa limitatamente alla promozione di eventi							

	culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo.
--	---

Note	Come impianti sono equiparati ai cavalletti a forma di "V" rovesciata. 1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali
------	--

TIPOLOGIA				TOTEM
TIPOLOGIA D'USO				PUBBLICITÀ ESTERNA
DURATA				PE Temporanea
Categoria	Striscione, locandina, stendardo, telo			
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.			

<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq	1,4 ↔ 6 mq	6 ↔ 9	9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	-	-	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapie	2,00	In assenza di marciapie	n.a.	n.a. ¹⁾
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50	Permanenti	-	-
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B	

Formati ammessi							
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



3 ↔ 6 mq	A	A	n.a.	n	n.	n.	n.a.	n.a.
				.	a.	a.		
				a.				
6 ↔ 9 mq	n	n.	n.a.	n	n.	n.	n.a.	n.a.
	.	a.		.	a.	a.		
	a.			a.				
	.			.				
9 ↔ 12 mq	n	n.	n.a.	n	n.	n.	n.a.	n.a.
	.	a.		.	a.	a.		
	a.			a.				
	.			.				
illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	L'esposizione è ammessa limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 48 ore dopo il termine.							
Note	1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali							

TIPOLOGIA	TELO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							
	PE							
DURATA	Temporanea							
Categoria	T							
Descrizione	Striscione, locandina, standardo, telo							
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18			
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	-	-			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapie de		0,50	In assenza di marciapiede		1,00		
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-		
	ZONA A1		ZONA A2	ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi								
≤ 1 mq	n	n.	n.	n	n.	n.	n.a.	n.a.
	.	a.	a.	.	a.	a.		
	a.			a.				
	.			.				
1 ↔ 3 mq	n	n.	n.	n	n.	n.	n.a.	n.a.
	.	a.	a.	.	a.	a.		
	a.			a.				
	.			.				
3 ↔ 6 mq	n	n.	n.	n	n.	n.	n.a.	n.a.
	.	a.	a.	.	a.	a.		
	a.			a.				
	.			.				
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
> 18 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Illuminato.							
Prescrizioni	Ammessa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione, ponteggio o similari. Ove ammesso è soggetto alle procedure necessarie per la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e/o luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Capo I.							
Note								



Art. 16 Insegne d'esercizio

1. Si considerano "insegne d'esercizio" le scritte comprese quelle su tenda, tabelle, pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente esposti presso la sede o nelle immediate pertinenze di un esercizio che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la sua attività. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
2. Dalla data d'approvazione del presente piano tutte le insegne d'esercizio da installare nel territorio dovranno rispettare le seguenti misure massime:
 - a) *fuori dai centri abitati*

La superficie massima dell'insegna di esercizio è di 6 mq; limitatamente alle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati è ammessa una superficie di 20 mq; nel caso che la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq è ammesso un incremento della superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino ad un massimo di 50 mq.
 - b) *dentro i centri abitati*

La superficie massima dell'insegna di esercizio è di 3 mq, ad esclusione dei centri storici nei quali è ammessa una superficie massima di 1.5 mq; limitatamente alle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati è ammessa una superficie massima di 6 mq, ridotta a 3 mq all'interno dei centri storici.

All'interno delle zone produttive, artigianali e commerciali per ogni attività in edifici utilizzati allo svolgimento dell'attività economica la superficie complessiva delle insegne di esercizio frontali, può raggiungere la superficie di 20 mq, per ogni facciata dell'edificio; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove a sede l'attività sia superiore a 100mq, è possibile incrementare la suddetta superficie del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino ad un massimo di 50 mq.
3. Sono soggetti a detti limiti anche i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto

pieno" o con dimensioni volumetriche a sviluppo verticale, tipo "totem" e simili , anche se in parte sprovviste di pubblicità.

4. Tutti i mezzi pubblicitari installati in aderenza a pareti di edifici, sia all'interno dei centri storici che delle altre zone, devono avere una dimensione proporzionata a quella della facciata degli edifici stessi, relazionata alla scansione e forma della relativa forometria, oltre che compatibile agli elementi decorativi ed architettonici significativi.
5. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti dei balconi.
6. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su conci, marmi, volti, stipiti ed altri elementi architettonici significativi degli edifici.
7. Le insegne di esercizio devono essere preferibilmente collocati nei fori delle vetrine o porte, senza sporgere dal filo di facciata degli edifici.
8. In alternativa possono essere fissate al muro dell'edificio, unicamente al piano terra, in corrispondenza della fascia marcapiano ed in coerenza alla forometria della facciata dell'edificio e relativi poggioni.
9. Le insegne di esercizio installate sul muro non possono superare la sporgenza massima di 12 cm rispetto al filo esterno del muro ad una altezza di 2,20 mt dal piano di calpestio (marciapiede).

10. Sono ammesse le seguenti tipologie di insegne di esercizio:

Tipo A - lettere scatolate singole

Insegna costituita da lettere o simili scatolate singole, prive di supporto e fissate direttamente a muro; l'altezza massima ammessa è di 50 cm nel caso di lettere illuminate con luce riflessa ed indiretta e di 30 cm se costituite da materiale traslucido e dotate di luce propria.

Tipo B - lettere su supporto opaco

Insegna costituita da lettere o simili inserite su supporto opaco, in materiale pregiato, fissata a muro; l'altezza massima ammessa è di 50 cm nel caso di lettere illuminate con luce riflessa od indiretta e di 30 cm se dotate di luce propria.

Tipo C - pannello

Insegna costituita da pannello di qualsiasi materiale, con caratteri ottenuti mediante stampa, pittura, incisione, traforo, ecc... comunque illuminata; l'altezza massima ammessa è di 50 cm, ridotta a 30 cm nei centri storici, od eventualmente maggiore nel caso di utilizzo dell'intera imposta della vetrina.

Per ogni attività sono ammesse un massimo di tre insegne di esercizio; in alternativa è ammesso anche un unico elemento, da installare in posizione centrale, in corrispondenza del poggione o del foro principale della facciata dell'edificio, per una lunghezza compresa nella proiezione del poggione e nel limite massimo 3 m.

Tipo D - bandiera

Insegna installata ortogonalmente alla facciata dell'edificio, con esclusione di poggioni, bow-window e simili, comunque illuminata.

La sporgenza massima dell'oggetto è quella stabilita dal Regolamento Edilizio ed in ogni caso nel limite massimo di 1 m.

Per le insegne piene costituite da pannelli o cassonetti è ammessa una superficie massima di 0,5 mq; per quelle costituite da lettere scatolari, fili di neon, figure e simili, prive di supporto pieno, è ammessa una superficie massima di 2 mq, riferita al perimetro esterno dell'insegna.

Le insegne a bandiera sono installabili unicamente al piano terra, fatta salva la necessità di garantire un distacco minimo di 3 m dal proprio lato inferiore alla quota del marciapiede; inoltre devono distare almeno 3 m dal limite laterale della facciata dell'edificio.

11. All'interno degli insediamenti produttivi, ovvero classificati dal Piano Regolatore Comunale zone "D", le insegne di esercizio sono collocabili sui prospetti degli edifici, con esclusione delle coperture, di qualsiasi forma.
12. Sono ammessi anche impianti di sostegno a terra ed a sviluppo verticale tipo "totem" e simili, costituiti in genere da strutture autonome montate su palo, centrale o laterale, nel limite di uno per lotto fondiario di riferimento e con distanza minima di 25 mt da altri impianti analoghi; in tali casi le insegne di esercizio devono avere un'altezza complessiva massima, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, di 6 mt o comunque contenuta in quella del fabbricato di riferimento. (*variante n. 1/2018*)
13. Sono ammesse altezze delle insegne superiori a quelle indicate nei precedenti commi, entro un limite massimo del 50%, qualora compatibili con la dimensione del marcapiano di riferimento della facciata dell'edificio e comunque conformi a tutti gli altri parametri prescritti.
14. E' sempre ammesso il mantenimento delle insegne d'esercizio esistenti, anche qualora difformi per ubicazione e dimensioni dai parametri sopra elencati, limitatamente ai casi in cui non vengano modificati tipologia ed attività pubblicizzata.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Tabella
 - Poster
4. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 18 Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di comune di Legnago- Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo [11](#)" con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

Art. 19 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Art. 20 Affissione manifesti mortuari.

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune.
2. Denominate affissioni necrologiche. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti

ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati effettuate dal Servizio Affissioni o eseguita dalle aziende del settore sugli spazi assegnati.

Art. 21 Affissione manifesti commerciali


1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone ai mezzi d'installazione pubblicitaria.

¹¹ In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica.

Art. 22 Schede inserimento impianti di pubblica affissione

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA		BACHECA							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE – AFFISSIONE DIRETTA PAI-AD							
DURATA		Permanente P							
Categoria		Cartello							
Descrizione		Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.							
<i>(misure espresse in metri)</i>		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore		0,40	0,30		n.a.		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata		In presenza di marciapiede		0,30		In assenza di marciapiede		0,50	
Distanza da altri impianti		Temporanei		-		Permanenti		-	
		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi		█ █		█ █		█ █		█ █	
≤ 1 mq		A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq		A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq		n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
		.	a.	a.	.	a.	a.	.	a.
		a	.	a	.	a	.	a	.
6 ↔ 9 mq		n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
		.	a.	a.	.	a.	a.	.	a.
		a	.	a	.	a	.	a	.
9 ↔ 18 mq		n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
		.	a.	a.	.	a.	a.	.	a.
		a	.	a	.	a	.	a	.
Illuminazione		Non luminoso							
Prescrizioni		Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale e o da parte di associazione, enti, partiti politici, affissioni necrologiche. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione.							
Note									



TIPOLOGIA		TABELLA							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE							
DURATA		PA Permanente P							
Categoria		Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione		Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.							
<i>(misure espresse in metri)</i>		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore		0,30	0,30		0,30		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata		In presenza di marciapiede		0,30		In assenza di marciapiede		0,50	
Distanza da altri impianti		Temporanei		-		Permanenti		-	
		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi		█ █		█ █		█ █		█ █	
≤ 1 mq		A	A	A	A	A	A	A	A



1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
illuminazione	Non luminoso								
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.								
TIPLOGIA	STENDARDO								
TIPLOGIA D'USO	PUBBLICA	AFFISSIONE	-	AFFISSIONE	DIRETTA	PA - AD			
DURATA						Permanente	P		
Categoria	Cartello								
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.								
(misure espresse in metri)	≤ 1 m	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq				
Altezza marginale inferiore	0,40	0,3	0,3		n.a.				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede		2,00 ¹				
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50 ²					
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B					
Formati ammessi									
≤ 1 mq	A ³	A ³	A ³	A ³	A ³	A ³	n.a.	n.a.	



1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	n.a.
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	n	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n. a.	n. a.	n . a	n. a.	n. a.	n . a	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n. a.	n. a.	n . a	n. a.	n. a.	n . a	n.a.
illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.							
Note	1) Tale distanza può essere abbassata a 50 centimetri in caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, per impianti collocati tra filari di alberi o in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, e/o recinzioni. 2) In caso di associazione di affissione tale distanza può essere nulla 3) Dimensione ammessa per le sole affissioni necrologiche							

TIPOLOGIA					POSTER			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE - AFFISSIONE DIRETTA				PA - AD			
DURATA					Permanente P			
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq				
Altezza margine inferiore	n. a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,20 ¹			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50 ₂	In assenza di marciapiede	3,00 ₂				
Distanza da altri impianti	Temporane i	-	Permanenti	12,50				
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi	■		■		■		■	
≤ 1 mq	n . a	n.a.	n. a.	n . a	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n . a	n.a.	n. a.	n . a	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n . a	n.a.	n. a.	n . a	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n . a	n.a.	n. a.	n . a	n. a.	n. a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n . a	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.
illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni in associazione con impianti di medesimo formato per un massimo di 3 impianti.							

Note

- 1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 m.
- 2) Se l'impianto è posto parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 m.

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Art. 23 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Poster
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 24 Identificazione.

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 25 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

1. Per similitudine formale e tipologica relativamente all'ammissibilità ed al posizionamento degli impianti di Affissione Diretta, di cui al precedente articolo 20 (bacheca, stendardo, poster) si rimanda alle schede degli impianti di pubblica affissione.

CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26 Vigilanza

1. Il Comune, **TRAMITE GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE**, vigila sull'esatto posizionamento, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.
2. Le violazioni al presente regolamento verranno sanzionate ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 Sanzioni

1. Gli impianti installati in assenza di autorizzazione così come le violazioni alle norme del presente Piano, che costituiscono violazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12, 13, 13-bis, 13 ter e 13-quater del C.d.S., secondo le modalità di cui al Titolo VI° del Codice stesso.
2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Piano, come anche delle disposizioni legislative riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui al D.L.gs. 507/93. Dall'accertamento delle violazioni di cui al precedente punti 1, ne va data comunicazione al funzionario Responsabile dell'imposta sulla pubblicità per le funzioni di cui all'art. 11 del D.L.gs. 507/93.

Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2°, del D.L.gs. 507/93 e di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 è fissato in 10 giorni dalla notifica di apposita Ordinanza del Dirigente competente; restano fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Dirigente competente per

ottenere una proroga di tale termine; resta valido quanto previsto dal comma 13° dell'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 .

3. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.
4. Le sanzioni vengono irrogate **DAGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE** e dal Dirigente competente.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Tolleranze, norme transitorie e finali

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente alle superfici e all'altezza da terra.
2. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'approvazione del presente Piano.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
4. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
2. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 29/11/2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 13/06/2006.
3. Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle norme vigenti in materia.

Quadro normativo di riferimento

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
 - Codice della Strada D.L.gs 30 aprile 1992 n.285 s.s.m.i;
 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR 16 dicembre 1992 n.495 e s.s.m.i;
 - Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e s.s.m.;
 - Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio modificato con D.L.vo n. 63 del 26 marzo 2008.
 - Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso L.R. 17/2009.

Ministero dello sviluppo economico, decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 12.03.08)

- Perimetrazione centri abitati.
- Prg Comunale 2002 -
- Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Del C.C. n. 72/75; Mod. Del.C.C n. 95/94; Mod. Del.C.C n. 36/2005; Mod. con Del.C.C n. 40 dell'11 aprile 2007;
- Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvato con deliberazione consiliare 16-12-1998 n. 132. Modificato con: Del. Commissariale 24.03.99 n.126; Del.C.C. 21.12.99 n.62; Del.C.C. 22.02.2000 n.6; Del.C.C. 10.06.03 n.30; Del.C.C. 02.12.04 n.84; Del.C.C. 31.05.06 n.32; Del.C.C. 27.05.08 n.49; Del.C.C. 15.03.10 n.25; Del.C.C. 15.03.10 n.26; Del.C.C. 05.05.2011 n.39.
- Regolamento comunale delle aree verdi. Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 7.2.2012.

Allegato A

Documenti ed elaborati da allegare alla SCIA


La SCIA per l'installazione di un impianto pubblicitario deve contenere i seguenti dati, elaborati descrittivi e documenti:

- 1) indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita IVA del soggetto interessato;
- 2) indirizzo del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
- 3) estratto planimetri catastale con indicazione del punto di installazione dell'impianto pubblicitario, ed eventuale indicazione della chilometrica stradale per i cartelli;
- 4) relazione descrittiva dell'impianto pubblicitario, con indicazione dei materiali utilizzati e corredata della necessaria documentazione tecnica;
- 5) progetto quotato in scala adeguata (1:200) dell'impianto pubblicitario, evidenziando il contesto interessato utile alla relativa verifica di conformità alla normativa di riferimento (Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, Piano degli Interventi e Codice della Strada) e riportando in particolare le necessarie distanze da carreggiata, segnaletica stradale esistente (segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione), semafori, intersezioni e da altri impianti pubblicitari esistenti, oltre che la dimensione del marciapiede ed il senso di marcia dei veicoli;
- 6) idonea documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi;
- 7) bozzetto a colori del messaggio, con indicazione delle relative dimensioni e dei materiale utilizzati; nel caso di impianti pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti previsti;
- 8) fotomontaggio a colori dell'impianto pubblicitario, correlato all'edificio interessato ed al contesto di riferimento;

autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che l'impianto pubblicitario è conforme alle vigenti normative in materia e che il manufatto da


installare, in particolare, è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne stabilità e sicurezza;


- 9) dichiarazione d'impegno a non modificare le caratteristiche dell'impianto pubblicitario, salvo presentazione di apposita nuova SCIA;
- 10) nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora diverso dal Comune, per impianto pubblicitario da installare all'interno dei centri abitati;
- 11) autodichiarazione di titolarità del terreno interessato dall'installazione dell'impianto pubblicitario;
- 12) autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 153 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 per impianto pubblicitario da installare in ambito di tutela paesaggistica;
- 13) autorizzazione ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 per impianto pubblicitario da installare in ambito di tutela culturale;
- 14) documentazione comprovante l'osservanza di norme ed obblighi nel caso di impianti pubblicitari regolati da specifica normativa;
- 15) parere favorevole della Polizia Locale in merito alla conformità dell'impianto al Codice della Strada e relativo Regolamento Attuativo, qualora diverso dall'ufficio comunale competente in materia di impianti pubblicitari;
- 16) concessione comunale COSAP per l'occupazione di suolo pubblico, qualora dovuta;
- 17) attestazione pagamento imposta sulla pubblicità e COSAP, qualora dovute;
- 18) attestazione pagamento diritti di segreteria.



LEGENDA

- Confine Comunale
- Perimetro centri abitati
- Zonizzazione impianti
- ZonaA1
- ZonaA2
- ZonaA3
- ZonaB





LEGENDA

- Confine Comunale
- Perimetro centri abitati
- Zonizzazione impianti
- ZonaA1
- ZonaA2
- ZonaA3
- ZonaB

